



La Corte D'Appello di Torino

Sez. Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rossana Zappasodi	Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio	Consigliere Relatore
dott. Francesco Rizzi	Consigliere

nella causa civile ex art. 840 c.p.c. iscritta al n. r.g. **987/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. DE MARCHI ANTONIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA A. DE GASPERI 9 36034 MALO presso il difensore avv. DE MARCHI ANTONIO

opponente

contro

Controparte_1 (C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. CHIAVAZZA EDMONDO e dell'avv. BELLINO LORENZO (C.F._1) VIALE DELLA REPUBBLICA N. 17/A 12045 FOSSANO; Parte_2 (C.F._2) VIALE DELLA REPUBBLICA N. 17/A 12045 FOSSANO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA N. 17/A 12045 FOSSANO presso il difensore avv. CHIAVAZZA EDMONDO

resistente

letti gli atti, viste le note difensive depositate dalle parti per l'udienza del 18.09.2025 ex art. 127ter c.p.c., in merito alla richiesta di parte opponente, di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, osserva quanto segue.

Con decreto n. 69/2025 Rgn 218/2025 emesso da delegato del Presidente della Corte d'Appello di Torino in data 9.07.2025, si è disposto il riconoscimento e l'esecutività in Italia del lodo arbitrale emesso dal Centro Arbitrale Internazionale di Vienna in data 27/09/2024, nella causa n. ARB-5744, recante condanna al pagamento della somma di "euro 587.280,67, oltre interessi al tasso del 9,2% annuo dal 18 aprile 2023 fino alla data del pagamento nonché la somma di euro 172.346,30 a titolo di rimborso delle spese e dei costi dell'arbitrato";

avverso detto decreto ha promosso opposizione l'odierna ricorrente, proponendo quindi istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto sull'unico presupposto che il

precetto già intimato dalla controparte per il pagamento della somma dovuta in forza del lodo dichiarato esecutivo sia in concreto inesorabile nel vigore di sanzioni adottate dall'Unione Europea in relazione al conflitto bellico in essere tra la Russia e l'Ucraina, in specie con divieto di effettuare qualunque transazione finanziaria con la **CP_2** indicata dalla controparte per il pagamento di quanto dovuto in forza di contratto stipulato tra le parti, rilevando peraltro già sollevata dinanzi alla CGUE questione del tutto analoga a quella in oggetto su domanda pregiudiziale proposta da **Controparte_3**, rimessa ad udienza già fissata in data 20 novembre 2024;

nel costituirsi nel solo procedimento relativo alla predetta istanza **CP_1**
[...] ha rilevato insussistente alcun pericolo dall'esecuzione del lodo in contestazione, dichiarando peraltro che **Part** potrà adempiere versando la somma dovuta con bonifico in favore dell'Iban AT64 2024 5000 0035 7533, Banca Sparkasse **CP_4**, Beneficiario: Zeiler Rechtsanwalte GmbH, BIC: **C.F._3**, che la resistente indica sin d'ora", così individuando il predetto beneficiario quale legittimo destinatario del pagamento da parte dell'odierna appellante ex art. 1188 c.c. con dichiarazione del difensore che la assiste nel giudizio, munito di procura speciale idonea al fine (v. procura allegata all'atto di costituzione nel procedimento di sospensiva).

Ritenuto, dunque, che a fronte di chiara ed univoca indicazione di modalità di pagamento certamente lecita e pienamente eseguibile delle somme portate dal precetto intimato in forza del lodo della cui esecutività in Italia si controverte, non sussistano perciò solo gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, non potendosi ravvisare sussistente alcun *periculum in mora* dall'esecuzione del predetto lodo, recante condanna al pagamento di mera somma, pure consistente, di danaro, non risultando neppure allegato alcun rischio di possibile insolvenza dell'*accipiens*;

non ravvisata peraltro in specie la manifesta fondatezza dell'opposizione in esame;

P.Q.M.

RIGETTA

L'istanza in esame.

Si comunichi.

Così deciso in Torino il 18/09/2025

Il Consigliere est

Dott.ssa Anna Bonfilio

Il Presidente

Dott.ssa Rossana Zappasodi